

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

266° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	12
11 ^a - Lavoro	»	13

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti-Camera)	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	21
Questioni regionali	»	17

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	22
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	25

CONVOCAZIONI	Pag.	26
--------------------	------	----

COMITATO PARITETICO

delle Commissioni permanenti 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e IX (Trasporti) della Camera dei deputati per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del volo

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

TESTA

La seduta inizia alle ore 12,25.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza del volo: audizione dei rappresentanti dell'Alitalia e dell'Ati

Dopo una breve introduzione del Presidente dell'IX Commissione della Camera Antonio Testa, illustrano le problematiche della sicurezza del volo il dottor Carlo Verri, Presidente dell'Alitalia, l'ingegner Ferruccio Pavolini, direttore centrale di gruppo tecnico operativo, e il dottor Mario Franchi, amministratore delegato dell'Ati.

Pongono quesiti il deputato Michele Ciafardini, il senatore Giovanna Senesi, i deputati Altero Matteoli, Cesco Giulio Baghino e Francesco Barbalace, il Presidente dell'8^a Commissione del Senato Guido Bernardi, e il Presidente della IX Commissione della Camera Antonio Testa, cui rispondono il dottor Carlo Verri e l'ingegner Ferruccio Pavolini.

La seduta termina alle 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

118ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Mattarella ed il sottosegretario di Stato per l'Interno Spini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1553), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 1989.

Il ministro Mattarella osserva che il disegno di legge intende ovviare al fatto che taluni termini posti da disposizioni in materia di servizi e opere pubbliche, nel settore di calamità naturali ed in materia di agevolazioni tributarie siano venuti a scadenza il 31 dicembre 1988. Il Governo ha pertanto deciso di provvedere, a mezzo di un disegno di legge, evitando il ricorso alla decretazione di urgenza, al fine di disporre un'ulteriore proroga, nella considerazione che permangono le situazioni, sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative e a prorogarne l'efficacia. Queste considerazioni lo inducono a raccomandare la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, che riveste carattere obiettivamente urgente, in quanto finalizzato a consentire il ripristino dell'armonia dell'ordinamento giuridico.

Con particolare riguardo alle osservazioni formulate dalla Commissione lavori pubblici, osserva che il trasferimento delle funzioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare all'azienda autonoma di assistenza al volo è in corso e non si è potuto completare nel 1988, perchè non è ancora disponibile il previsto sistema automatizzato. Da questo ritardo è derivata la necessità assoluta di prevedere la proroga prevista all'articolo 1, comma 1.

Per quanto attiene alle perplessità formulate dalla stessa Commissione con riferimento all'articolo 8, nel condividere l'esigenza di una valutazione complessiva della materia in sede di revisione della normativa urbanistica, il

ministro Mattarella sottolinea l'assoluta necessità di prevedere la proroga, che risponde all'interesse funzionale degli enti locali ed è giustificata dai risultati conseguiti anche in relazione alla celere utilizzazione delle risorse destinate alla realizzazione delle opere pubbliche a cura degli enti locali.

Passando quindi all'esame del parere espresso dalla Commissione ambiente, comunicato alla Commissione nel corso della seduta pomeridiana del 2 febbraio scorso, a norma dell'articolo 38 comma 3 del Regolamento dal senatore Manfredi Bosco, rileva che la necessità delle proroghe previste dall'articolo 13 del provvedimento, appare assolutamente giustificata, per quanto riguarda l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati, al fine di non bloccare l'attività di riparazione e ricostruzione e di consentire che tali interventi possano essere realizzati anche in assenza dei programmi pluriennali L'esonero del pagamento dell'IVA sulle cessioni dei beni e prestazioni di servizi nei comuni terremotati - prosegue il Ministro - non costituisce una minore entrata, in quanto le norme sulla ricostruzione e rinascita delle zone terremotate riguardano nuova materia imponibile, e quindi nuove entrate che non si verificherebbero in assenza degli interventi stessi e per queste ragioni ritiene che l'Assemblea si debba direttamente pronunciare sulla questione superando, in tal modo, la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio.

Quanto alla proroga del termine relativo agli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, occorre considerare che tale norma era inserita nel decreto-legge n. 450 del 1988, decaduto il 26 dicembre 1988 e non reiterato. La disposizione, inserita dall'altro ramo del Parlamento, prevede un breve differimento per le attività in corso e disciplina la materia per l'avvenire demandando all'Agenzia per il Mezzogiorno il compito di provvedere al completamento dei programmi avviati dall'organo straordinario.

Sempre con riferimento all'intervento del senatore Manfredi Bosco, il ministro Mattarella rileva che l'articolo 14 del provvedimento, proprio al fine di significare che si tratta di un'ultima e definitiva proroga, ha previsto un brevissimo lasso di tempo (31 marzo 1989) ancora utile per presentare i progetti a corredo delle domande di contributo a suo tempo presentate e dispone che l'inutile scadenza di quest'ultimo termine comporti l'automatico decadimento dal diritto al contributo.

Con l'articolo 15 si è invece inteso rendere disponibile ai fini della Protezione civile lo stanziamento all'uopo previsto nella legge finanziaria, in considerazione del fatto che in assenza di tale norma al Ministro per il coordinamento della protezione civile mancherebbe il necessario supporto finanziario per fronteggiare l'emergenza e quindi per assicurare lo svolgimento dei compiti che gli competono.

Quanto alle osservazioni relative all'articolo 21, il Ministro rileva che la previsione del differimento del termine per l'emanazione del testo unico delle leggi sul terremoto, anche se formulata in maniera sintetica, può essere interpretata nel senso che anche le norme emanate entro il previsto termine del 30 giugno debbono essere incluse nel testo unico. Tuttavia, ove dovessero permanere dubbi in proposito, si potrebbe ovviare con l'approvazione di un apposito ordine del giorno.

La norma relativa alla conferma in servizio del personale precario assunto in occasione di varie calamità naturali è infine assolutamente necessaria, perchè riguarda unità lavorative che hanno acquisito il diritto

all'inquadramento in appositi ruoli speciali transitori e che, per vari motivi, non sono ancora transitati in tali ruoli. Tale disposizione, inserita in tutti i decreti-legge sulla città di Napoli decaduti, è stata sottoposta per la prima volta ad un termine ultimo proprio per stimolare le amministrazioni ancora inadempienti a provvedere alla sistemazione di tale personale.

Il senatore Manfredi Bosco, nel dichiararsi insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal ministro Mattarella, osserva che l'articolo 19 del provvedimento instaura sostanzialmente una nuova procedura amministrativa di carattere spurio (soprattutto per quanto riguarda i poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate ed affidati al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a partire dal 1° luglio 1989) e non conforme alla vigente legge n. 64 del 1986.

Chiede pertanto che sull'argomento intervenga in Commissione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Su proposta del presidente Elia, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Deputati Teodori ed altri: Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale (1384), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio, con l'approvazione dell'articolo 3.

Non essendo state proposte modifiche all'articolo 4, si passa all'articolo 5.

Il relatore, senatore Mazzola, illustra un suo emendamento al comma 1, in base al quale l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale ha validità quinquennale.

La senatrice Tossi Brutti illustra un suo emendamento allo stesso comma, finalizzato a sopprimere il riferimento alla validità temporale dell'albo.

Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori Pontone e Vetere, che manifestano il loro consenso all'emendamento proposto dal relatore, della senatrice Tossi Brutti (che dichiara di ritirare il proprio emendamento) ed il sottosegretario Spini (che si rimette alla Commissione), l'emendamento proposto dal relatore, senatore Mazzola, posto ai voti, risulta accolto.

La senatrice Tossi Brutti illustra un emendamento al comma 2 in base al quale la Commissione elettorale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, non si sono presentati senza giustificato motivo. L'emendamento trova, a suo avviso, la sua ratio nella necessità di meglio specificare il riferimento, contenuto nel testo originario, che dispone la cancellazione di coloro che hanno dato «prova certa ed oggettiva di mancato affidamento».

Concordano il relatore, senatore Mazzola ed i senatori Tedesco Tatò, Murmura ed il presidente Elia, a parere dei quali la formulazione del provvedimento appare al riguardo indeterminata ed imprecisa, affidando inoltre alla Commissione elettorale comunale la facoltà di disporre tale cancellazione con eccessiva discrezionalità.

Messo ai voti, detto emendamento risulta accolto.

La senatrice Tossi Brutti illustra quindi un emendamento al comma 4, finalizzato a ricollegare le modalità con le quali la Commissione elettorale comunale provvede con sorteggio alla sostituzione delle persone cancellate, a quella già stabilita all'articolo 3.

Dopo un intervento della senatrice Tedesco Tatò, che insiste per la sua approvazione, l'emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Accolto l'articolo 5 nel testo così modificato, si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 6.

La senatrice Tossi Brutti illustra un emendamento al comma 1, finalizzato a consentire che il sorteggio di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari da svolgersi, tra il 40° e il 30° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, ad opera della Commissione elettorale comunale, abbia luogo alla presenza dei rappresentanti di lista, se già designati.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono i senatori Murmura, Tedesco Tatò ed il relatore Mazzola, la Commissione procede alla approvazione di tale emendamento, in un testo concordato, in base al quale la Commissione elettorale comunale procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti di lista della 1ª Sezione del Comune.

Senza discussione, la Commissione approva quindi un ulteriore emendamento allo stesso comma, della senatrice Tossi Brutti e del senatore Murmura, in base al quale il sorteggio viene effettuato tra il 20° e il 10° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, nonchè un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 6, proposto dal relatore.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 6 nel testo così modificato, la senatrice Tossi Brutti illustra un emendamento, tendente ad aggiungere dopo l'articolo 6, un ulteriore articolo 6-bis, finalizzato a consentire la rivalutazione degli importi degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

Intervengono quindi il presidente Elia (che rileva che tale emendamento va sottoposto all'esame della Commissione bilancio), i senatori Mazzola e Murmura (pongono l'esigenza di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo all'aggiornamento delle tabelle) ed il sottosegretario Spini (che pur condividendo la finalità dell'emendamento non ritiene però che il provvedimento all'esame della Commissione costituisca la sede più idonea).

La senatrice Tedesco Tatò annuncia quindi di ritirare tale emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Ha quindi la parola il senatore Murmura, il quale illustra un emendamento, aggiuntivo di un ulteriore 6-bis, dopo l'articolo 6, finalizzato a cassare dall'articolo 53, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali) la previsione che la mancata vidimazione delle liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori, determina la nullità della votazione.

Concorda il senatore Mancino, il quale sottolinea l'esigenza di superare la situazione attualmente esistente, in base alla quale, ove i cittadini siano chiamati contemporaneamente alle urne, sia per le elezioni politiche che per l'elezione del Consiglio comunale, l'eventuale mancanza della vidimazione

del presidente o di uno dei due scrutatori sulle liste, determina la nullità della sola votazione relativa all'elezione del Consiglio comunale.

Dopo un dibattito, l'emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Dopo che il senatore Murmura ha annunciato di voler ritirare un emendamento, aggiuntivo di un ulteriore articolo, dopo l'articolo 6-bis, finalizzato ad aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, un ulteriore comma, in base al quale le vacanze che per qualsiasi causa si verificano durante il quinquennio non danno luogo a surrogazione, il presidente Elia prospetta l'esigenza di un migliore coordinamento del testo del provvedimento, osservando che, in base ad esso, all'obbligatorietà giuridica dell'ufficio scrutatore, non fa riscontro la impossibilità di una rinuncia a far parte dell'albo. Egli evidenzia, in particolare, la sua perplessità in ordine a possibilità di rinuncia immotivata.

Il senatore Mazzola osserva che il primo sorteggio risponde all'unica funzione di scremare una platea oggi indiscriminata, divenendo l'ufficio di scrutatore obbligatorio dopo l'effettuazione del sorteggio. Egli osserva comunque che ogni perplessità al riguardo potrà essere approfondita in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Spini rileva che il Governo non aveva presentato emendamenti al testo in Commissione, al fine di consentirne la rapida conclusione dell'*iter*. Poiché il testo del disegno di legge è stato emendato in più punti dalla Commissione, si riserva di presentare in Assemblea una propria proposta emendativa, tendente ad istituire un corrispondente albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, conformemente ad un apposito ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Mazzola di riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988 (1568), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere sui presupposti)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione in senso favorevole il senatore Guizzi.

Dopo interventi dei senatori Tossi Brutti e Strik Lievers, che si dichiarano contrari, la Commissione esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, in ordine al riconoscimento dei presupposti costituzionali sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 17,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

107^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

DE CINQUE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (1552), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore Triglia riferisce sul provvedimento e sulle modifiche ad esso recate dalla Camera dei deputati. In proposito osserva, preliminarmente, che la modifica recata al comma 2 dell'articolo 1 non è di gran peso e può essere accolta; quanto alla modifica recata dalla Camera con l'aggiunta di un comma 7-bis all'articolo 2, il relatore fa presente che la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 2 risulterà notevolmente gravosa per le gestioni esattoriali, e potrà rendere precario il loro equilibrio, nel momento in cui devono affrontare gli oneri derivanti dall'avvio della riforma della riscossione. La Camera, comunque, con il comma 7-bis, ha fatto salve, sottraendole alla disposizione di cui al comma 7, le gestioni esattoriali in alcune delle zone soggette a calamità naturali negli ultimi anni.

Il relatore passa poi a considerare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2, concernente gli aggi sui versamenti diretti: il testo del Governo mantiene la già gravosa limitazione alle entrate del sistema esattoriale, e tale limitazione è aggravata dalla modifica introdotta dalla Camera con il comma 1-bis. Dichiara di astenersi dal proporre emendamenti unicamente per la necessità di non lasciar decadere il decreto-legge, con tutte le conseguenze negative che ciò comporterebbe, anche per l'avvio del nuovo servizio della riscossione.

Il relatore Triglia passa poi a considerare il gravame recato alle gestioni esattoriali con il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 in materia contributiva, che contiene una disposizione diretta a trasferire al sistema

della riscossione delle imposte l'esazione della parte soggetta a esecuzione coattiva della riscossione dei contributi. In proposito fa presente che il sottoporre questa riscossione alle esattorie, con l'onere del non riscosso per riscosso, comporta l'obbligo di anticipare notevoli somme, a carico delle esattorie stesse, proprio nel momento in cui esse sono sottoposte alla ristrutturazione inerente alla riforma della riscossione. Il relatore auspica che in sede di riesame, alla Camera, del citato decreto 548 (modificato dal Senato) possa essere approvato un emendamento su questo punto. In caso contrario, si riserva di proporre una modifica in sede di esame, in Assemblea, del presente decreto-legge, in modo da alleggerire la posizione delle gestioni esattoriali sotto questo aspetto.

Il relatore si augura quindi di ricevere dal Governo chiarimenti sulle ragioni del notevole ritardo nell'avvio del nuovo servizio della riscossione, ritardo che ha costretto il Governo stesso a decidere la proroga di cui al decreto-legge in esame.

Il sottosegretario De Luca dichiara che il ritardo può essere addebitato al Governo solo in parte, tenuto conto che la primavera scorsa è stata occupata dalla crisi politica, con conseguente rinvio di molte determinazioni inerenti all'attuazione della riforma. Il decreto istitutivo della Commissione consultiva per la riforma, emanato, poi, il 15 luglio 1988, ha subito ritardi per problemi di registrazione alla Corte dei conti, ed è stato poi superato dalla necessità di ampliare la composizione della Commissione stessa in base alle nuove disposizioni di legge. In conseguenza, soltanto la scorsa settimana la Corte dei conti ha registrato il decreto; il Governo d'altra parte, nel frattempo ha intrapreso gli altri adempimenti occorrenti per la riforma della riscossione: non vi è certamente alcuna volontà politica di ritardare l'avvio della riforma, e questa è sicuramente l'ultima proroga del sistema attuale che si rende necessaria.

Passando a considerare il provvedimento all'esame della Commissione, il sottosegretario De Luca fa presente che il Governo ha accettato le modifiche richieste dalla Camera dei deputati per non creare ulteriori intralci all'avvio del nuovo servizio della riscossione. D'altra parte, gli aggi, così come determinati con l'articolo 2, comma 1-bis, nella misura del 45 per cento, non costituiscono un fattore decisivo per l'economicità o meno delle gestioni, economicità che dipende dalla necessaria riorganizzazione delle gestioni esattoriali sulla base di dimensioni adeguate: in proposito si deve aver presente che alcune gestioni di piccole dimensioni saranno costrette ad uscire dal sistema a seguito della riduzione degli aggi al 45 per cento.

In relazione al problema sollevato dal relatore circa il decreto n. 548, il sottosegretario fa presente che appare difficile introdurre una modifica nel riesame imminente alla Camera, anche se il Governo intenderebbe proporla. D'altra parte, trattandosi della attribuzione di compiti nuovi al sistema di riscossione delle imposte, in via interpretativa si dovrebbe ritenere che la gestione di tali compiti non rientri nella percentuale di aumento decisa in altra sede. In relazione poi al problema dell'onere del non riscosso per riscosso, l'onorevole De Luca fa presente che il decreto n. 548 è un provvedimento collegiale del Governo, per cui non hanno rilievo in merito le sue opinioni personali.

Il relatore Triglia dichiara che non può essere nascosta la realtà sottostante alle innovazioni legislative di cui si discute: verranno espulsi la maggior parte degli esattori tuttora rimasti nel sistema, in modo da riservare

la riscossione a pochissime banche, con conseguenze assai gravi per gli interessi dell'Erario.

Il senatore Brina dichiara che il ritardo del Governo nell'avvio della riforma della riscossione, ad avviso dei senatori comunisti, non è giustificabile; gli ostacoli e i rinvii di anno in anno appaiono essere gli stessi del periodo anteriore all'approvazione della riforma: come è noto, si è riusciti a varare quel provvedimento solo con grande difficoltà; si è riscontrato, allora, che non vi era una volontà politica della maggioranza nella direzione della riforma, e questa resistenza passiva sembra protrarsi tuttora.

Il senatore Brina non ritiene adducibile, come giustificazione, la crisi politica della primavera del 1988, poichè gli adempimenti burocratici avrebbero potuto procedere ugualmente, ma forse fra le regioni della resistenza vi è anche, precisamente, l'ostilità della burocrazia.

Il senatore Ruffino osserva preliminarmente che le ragioni addotte dal Governo circa la necessità della presente proroga appaiono ragionevoli: d'altra parte, l'approvazione della conversione del presente decreto-legge è un atto dovuto. Il senatore Ruffino auspica tuttavia di ottenere chiarimenti dal Governo sulla preoccupante situazione della riscossione delle imposte, che presenta notevoli ritardi. Dichiara inoltre, ricollegandosi alle considerazioni fatte dal relatore, che la preoccupante riduzione del numero delle gestioni esattoriali, diminuite già a circa novanta, da oltre tremila due anni orsono, prefigura, ove si accentuasse, una situazione di monopolio nella riscossione, che danneggerebbe notevolmente lo Stato, costretto a subire condizioni sfavorevoli per l'Erario.

Il sottosegretario De Luca, rispondendo ai rilievi del senatore Ruffino circa la situazione della riscossione, premesso che nel settore delle imposte dirette non si presentano crediti inevasi di rilevante entità (d'altra parte, detti crediti sono largamente compensati dai debiti verso i contribuenti) nel settore delle imposte indirette, sulla base dei dati al 31 dicembre 1987 (crediti per 12.577 miliardi) la cifra appare notevole, ma sempre nettamente inferiore a quanto denunciato sulla stampa e alla Camera. Si tratta peraltro di una cifra equivalente all'incirca a quella degli anni precedenti: i crediti che si trovano nella fase della riscossione coattiva presentano un andamento di anno in anno moderatamente in ascesa, e d'altra parte l'unica via concreta per ridurre queste pendenze è l'attuazione della riforma della riscossione. Per quanto attiene, comunque, alla situazione della finanza pubblica in generale, anche questi crediti sono compensati da debiti rilevanti.

Il presidente De Cinque prende atto che da parte del relatore non vengono presentati emendamenti. Dichiara che la conclusione dell'esame deve essere rinviata ad altra seduta, da convocare per domani, non essendo pervenuto il parere della 1ª Commissione.

Prende atto la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 8 febbraio alle ore 16 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

60ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MORA*La seduta inizia alle ore 16,20.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE****Proposta di indagine conoscitiva sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino**

Il senatore Vercesi propone che, in relazione ai problemi emersi in sede di discussione del disegno di legge n. 1382 concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, si svolga una indagine conoscitiva con l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori, della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confcoltivatori. Auspica quindi che, una volta ottenuto l'assenso presidenziale, le audizioni possano essere tenute nella mattinata di mercoledì della prossima settimana.

Il senatore Casadei Lucchi concorda pienamente sulla proposta e sul programma esposto dal senatore Vercesi, che coincide con quanto rilevato dal Gruppo comunista nel dibattito sul disegno di legge n. 1382.

Il senatore Perricone si dice anch'egli d'accordo sulla proposta avanzata.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di indagine conoscitiva con le sopraindicate audizioni.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Intervengono il ministro per il lavoro e la previdenza sociale Formica e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Carlotto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

Deputati Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroli ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1354), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente Giugni dà lettura del parere della Commissione bilancio, favorevole a condizione della soppressione del comma 2 dell'articolo 37 del disegno di legge.

Il senatore Antoniazzi, in merito a tale pronuncia, osserva che la condizione posta nel parere deriva, a suo avviso, dell'erroneo presupposto in base al quale gli oneri conseguenti alla separazione tra previdenza e assistenza risulterebbero posti automaticamente a carico del bilancio dello Stato. In realtà la norma approvata dalla Camera dei deputati non aggrava ulteriormente le finanze pubbliche, mentre una sua eventuale modifica incrinerebbe il principio della separazione tra previdenza ed assistenza, principio che vede il consenso di tutte le forze politiche. Si dichiara quindi favorevole ad approvare il provvedimento chiarendo in un ordine del giorno gli aspetti relativi alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.

Concorda con tali osservazioni il senatore Toth, ad avviso del quale l'articolo 37 non introduce oneri nuovi rispetto a quelli derivanti dalla normativa esistente, mentre in ogni caso resta fissato il principio che il finanziamento viene deciso annualmente con legge finanziaria.

Ad avviso del relatore Tani la valutazione operata dalla Commissione bilancio attiene principalmente a profili di merito piuttosto che di copertura.

Interviene quindi il ministro Formica, per osservare che i rilievi contenuti nel parere della Commissione bilancio non riguardano questioni di copertura, ma investono semmai profili politici. Quanto a questo riguardo ricorda che il Governo, così come si desume da un apposito passo del programma di governo, si è impegnato all'approvazione del testo unificato predisposto dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi agli articoli.

Approvati senza modifiche gli articoli da 1 a 7, risulta dichiarato decaduto per assenza del presentatore un emendamento del senatore Zanella aggiuntivo di un articolo dopo il 7.

Approvati gli articoli 8, 9 e 10 il presidente Giugni illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 11, al fine di uniformarsi al parere reso dalla Commissione giustizia, onde non esimere dalla ordinaria responsabilità gli amministratori dell'INPS. Il presentatore lo ritira poi, al fine di non pregiudicare la conclusione dell'*iter* del provvedimento, riservandosi una sua eventuale ripresentazione in Assemblea.

Approvati senza modifiche gli articoli da 11 a 15, risultano dichiarati decaduti per assenza del presentatore tre emendamenti del senatore Zanella, istitutivi di altrettanti articoli aggiuntivi dopo il 15.

Risultano quindi approvati nel testo trasmesso dalla Camera gli articoli da 16 a 37.

Il Presidente avverte quindi che, essendo stato approvato l'articolo 37, non ottemperando un'espressa condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, il provvedimento deve intendersi da questo momento rimesso all'Assemblea.

Avverte quindi che proseguirà l'esame in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroli ed altri: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (1354), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

Su proposta del Presidente, non facendosi osservazioni, si considera accolto il testo già approvato in sede redigente.

Si passa all'esame degli ulteriori emendamenti.

Dichiarato decaduto, per assenza del presentatore, un emendamento del senatore Zanella all'articolo 44, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 49, in tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali. A tale articolo risultano presentati una proposta di stralcio dell'articolo del senatore Emo Capodilista, un emendamento sostitutivo dell'articolo stesso del medesimo senatore, un emendamento alla lettera a) del comma 1 del senatore Zanella ed un emendamento dei senatori Angeloni ed altri, istitutivo di un comma aggiuntivo dopo l'ultimo.

Il senatore Emo Capodilista illustra la proposta di stralcio, osservando come la disposizione di cui all'articolo 49 abbia carattere tassativo: occorre quindi renderla esplicita, al fine di evitare erronee attribuzioni di comparti produttivi ad un settore piuttosto che ad un altro, come accadrebbe per le cooperative agricole, che passerebbero nel settore terziario. A tale scopo ritiene che un ordine del giorno non sia sufficiente.

Il senatore Angeloni si dice disposto a ritirare il proprio emendamento per non pregiudicare l'iter del disegno di legge, dopo averlo illustrato, ed auspicando un intervento del Ministro al fine di specificare meglio l'attribuzione ai diversi settori dei differenti datori di lavoro. Trasforma quindi l'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore Antoniazzi ritiene che sia pleonastica una ulteriore specificazione nell'ambito dell'articolo 49, essendo già le attribuzioni relative ai vari settori disposte in altra sede. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Ad avviso del senatore Sartori il problema della classificazione dei consorzi di bonifica non viene risolto dall'articolo in questione.

Il senatore Emo Capodilista, dopo avere osservato che una eventuale modifica dell'articolo 49 non porterebbe la Camera dei deputati a ridiscutere l'intero provvedimento, sebbene esclusivamente la norma modificata, ritira i propri emendamenti.

Dopo che il senatore Giugni ha dichiarato decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento del senatore Zanella, risulta accolto il seguente ordine del giorno, a firma Angeloni, Toth, Sartori, Nieddu, Perricone, Ferraguti, Gambino, Vecchi, Iannone e Chiesura:

«Il Senato:

visto il parere favorevole emesso dalla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge n. 1354 e l'invito in esso contenuto a considerare l'articolo 49 di detto provvedimento anche con riferimento all'attuale situazione normativa ed alla conseguente prassi amministrativa;

ritenuto che scopo dell'articolo 49 sia quello di adeguare alla mutata struttura economica i criteri generali di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, predisponendo nel contempo - attraverso l'istituzione di un settore di attività «varie» - strumenti aperti alla prospettiva di sviluppo e all'evoluzione tecnologica ed organizzativa della produzione e del mondo del lavoro;

rilevato che, ferma restando la classificazione di cui al citato articolo 49, comma 1, permane nel nuovo ordinamento la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di decidere sui soli casi di attività promiscue o su quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, mediante decreti di aggregazione;

rilevato che restano in vigore gli inquadramenti ai fini previdenziali in atto o conseguenti ai decreti di aggregazione già emanati o ad altri provvedimenti normativi;

impegna il Governo:

a valutare attentamente gli effetti della nuova organizzazione funzionale e strutturale dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'attuazione del citato articolo 49, riferendone alla Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 del disegno di legge entro un anno dalla costituzione della Commissione stessa».

(0/1354/1/11)

Ritirati due ulteriori emendamenti del senatore Emo Capodilista agli articoli 50 e 52 risulta altresì ritirato un emendamento del Relatore tendente a modificare il titolo del provvedimento.

Non essendovi altri emendamenti, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Tani a riferire in Assemblea in senso favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente

BARBERA

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali (Atto Senato n. 1551)

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione)

Il presidente Barbera riferisce sul provvedimento, ricordando che il disegno di legge di conversione oggi in esame è stato approvato dalla Camera, che vi ha introdotto alcune modifiche. Dopo averne brevemente esposto i contenuti, sottolinea che si tratta, in realtà, di un decreto-legge avente i caratteri sostanziali di un atto amministrativo, anche se le norme in esso contenute possono in astratto risultare applicabili non solo in relazione alle ben note situazioni che le hanno originate, ma anche in futuro.

Si sofferma, in particolare, sulle modifiche approvate dalla Camera le quali risultano, rispetto al testo originario, più rispettose delle competenze regionali. Rileva quindi che proprio nella nuova stesura del comma 1 dell'articolo 1 è possibile cogliere una contraddizione tra la norma che prevede che vengano sentiti le Regioni e gli enti locali interessati in ordine alla individuazione del porto di attracco e del sito per stoccaggio provvisorio controllato, e la successiva disposizione che fa riferimento, nell'ipotizzare l'attivazione dei poteri sostitutivi, alla mancata intesa con le Regioni. Non è ben chiaro, quindi, quale sia il ruolo riservato agli enti locali e soprattutto se le Regioni siano chiamate a dare un semplice parere ovvero il Governo debba con esse realizzare una intesa.

Dopo aver osservato che poco chiara appare, a questo riguardo, anche l'affermazione fatta dal Ministro dell'ambiente presso la Commissione di merito del Senato, affermazione secondo la quale alla Camera ci si è orientati nel senso di non attribuire alle Regioni un potere di veto in materia, si sofferma infine sulle norme, pure introdotte dalla Camera, relative ai rifiuti provenienti da strutture sanitarie, in base alle quali, qualora non siano disponibili nel territorio delle singole Regioni strutture che assicurino la

termodistruzione, il Ministro dell'ambiente definisce, di concerto con quello della sanità, i criteri per l'adeguamento, entro il 31 dicembre 1989, dei piani regionali di smaltimento.

In conclusione propone alla Commissione l'approvazione del seguente schema di parere favorevole, a condizione:

che l'espressione contenuta nell'articolo 1, comma 1, che fa riferimento al coinvolgimento delle Regioni usando l'aggettivo «sentite», sia interpretata in conformità al secondo periodo dello stesso comma, che chiarisce trattarsi di «intesa»;

che le disposizioni sui poteri sostitutivi non costituiscano in alcun modo un modello destinato ad essere riprodotto ed applicato a casi diversi da quelli disciplinati dal decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, anche perchè in contrasto con quanto previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il senatore Melotto si dichiara favorevole allo schema di parere proposto, ritenendo che le norme del comma 1 dell'articolo 1 richiamate dal relatore debbano essere interpretate nel senso di prevedere che, in prima, istanza vengano sentiti le regioni e gli enti locali interessati e che, in presenza di un dissenso regionale, si faccia luogo al procedimento di attivazione di quella sorta di poteri sostitutivi ivi previsti.

Avendo il presidente Barbera chiarito che il contrasto da lui rilevato è quello dato dalla contemporanea previsione di un parere da parte delle regioni e dell'intesa con le stesse, il senatore Melotto rileva che l'esatta portata delle disposizioni è ben precisata dalla seconda parte del comma 1, il quale presuppone il disaccordo delle regioni.

Il deputato Piredda ritiene che sia assolutamente necessario prevedere l'intesa con le Regioni, visti i casi verificatisi. Sottolinea inoltre che l'attivazione dei poteri sostitutivi dovrebbe essere possibile solamente nelle ipotesi in cui i rifiuti siano stati prodotti dalla stessa Regione di destinazione.

Dopo che il senatore Melotto ha confermato l'opportunità di mantenere il testo nella sua attuale formulazione, il senatore Scivoletto annunzia il voto favorevole del Gruppo comunista, che si fonda su due elementi: la natura e la limitata portata del decreto-legge, relativo ad una materia che andrebbe comunque disciplinata in via generale; in secondo luogo, la condizione posta nello schema di parere, che attiene specificamente al rapporto tra Governo e Regioni. Sottolinea poi che il provvedimento è stato molto migliorato, sotto il profilo del rispetto delle attribuzioni regionali, nel corso dell'esame da parte della Camera; ricorda quindi come in quella sede il Gruppo comunista si sia astenuto proprio in ragione di tali miglioramenti, tra i quali cita quello relativo ai rifiuti sanitari.

Il senatore Di Lembo concorda con la proposta di parere e con le considerazioni svolte dal senatore Melotto circa l'esercizio dei poteri sostitutivi, osservando altresì che vi potrebbero essere difficoltà ad applicare una norma quale quella proposta dal deputato Piredda, in quanto molto spesso è assai difficile individuare con esattezza la Regione di provenienza dei rifiuti. Conclude sottolineando come i poteri sostitutivi si concretizzino nella adozione di atti amministrativi, in relazione ai quali il Governo è tenuto a precisare i motivi per cui si discosta dalle indicazioni regionali ed è, comunque, sempre possibile interporre gravame di fronte alla magistratura amministrativa.

Il Presidente pone quindi in votazione lo schema di parere proposto che risulta approvato all'unanimità.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (Atto Senato n. 1552)

(Parere alla 6^a Commissione del Senato) (Esame e conclusione)

Il senatore Ricevuto, relatore, richiama brevemente i contenuti del provvedimento, rilevando che le norme in esso contenute circa la determinazione degli aggi esattoriali, sulle quali si è soprattutto imperniato il dibattito svoltosi alla Camera, sono quelle che presentano interesse in relazione alle competenze della Commissione. A questo riguardo, osserva che l'articolo 2 del decreto-legge fa comunque salve in via generale le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche e integrazioni. Tale clausola di salvaguardia non comprende, tuttavia, la disposizione del comma 7 dell'articolo 2, relativo agli aggi percepiti nel 1989 sui ruoli e sui versamenti diretti, il quale si applica quindi anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia. Tale applicabilità è stata estesa dalla Camera anche alla norma, inserita dalla stessa Camera, che ha diminuito l'aggio relativo alle riscossioni mediante versamenti diretti che si verificheranno dal 1° marzo 1989.

Considerato che l'articolo 7 della legge regionale siciliana appare ispirato al mantenimento di un livello degli aggi esattoriali uguale o comunque non distante da quello vigente per il rimanente territorio statale, e tenuto altresì conto che alla società per la gestione delle esattorie costituita nella regione partecipano solamente soggetti di diritto pubblico, il relatore ritiene che la Commissione possa deliberare il parere nella forma del nulla osta all'ulteriore corso del progetto.

Il senatore Scivoletto rileva che il provvedimento in esame non riveste importanza solamente per la Sicilia ma anche sul piano nazionale, essendo in realtà l'ultimo anello di una catena di rinvii che impediscono al Paese di disporre di un moderno sistema esattoriale. Si rende conto che i ritardi scontano l'esistenza di un partito degli esattori e sottolinea che il regime delle proroghe ha anche l'effetto di mantenere in vita il sistema degli aggi, invece di fare luogo a quello più razionale previsto dalla legge delega del 1986.

Dopo aver richiamato il dibattito svoltosi alla Camera, in occasione del quale il Gruppo comunista presentò proposte di forte riduzione degli aggi che non vennero accolte, osserva che l'incremento del cinque per cento previsto dal comma 7 dell'articolo 2 potrebbe opportunamente essere sostituito con un incremento pari al tasso di inflazione, al quale non si può fare riferimento solamente quando si deve procedere a tagliare i trasferimenti alle Regioni. Ritiene che le norme del provvedimento rispettino nella sostanza le competenze della Regione siciliana, ciò che risulta anche alla luce di una interpretazione sistematica dell'articolo 132 del decreto presidenziale n. 43 del 1988 e delle norme della legge siciliana n. 55 del 1984. Per la Sicilia si pone comunque un problema di rapporto tra le banche e la

Regione, fermo restando che un sistema di aggi troppo alto concretizza un attentato per l'erario della Regione e dello Stato. Dopo aver auspicato la puntuale entrata in vigore del nuovo sistema esattoriale nonchè la cessazione del sistema delle proroghe attuate con decreto-legge dal Governo, che poi evita di intervenire in Commissione, preannunzia il voto contrario del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore.

Il deputato Riggio ritiene utile operare una distinzione, osservando che il decreto-legge non reca disposizioni innovative ma si limita a operare una mera proroga. Ciò significa che le doglianze, da lui condivise, circa lo scarso spazio attuale riconosciuto all'erario regionale rispetto a quello nazionale non traggono origine da questo provvedimento.

Auspica quindi che il Gruppo comunista possa rivedere la propria posizione in questa sede, fermo restando il contributo che lo stesso gruppo riterrà di dare nell'ambito della discussione presso la Commissione di merito. In questa prospettiva, ritiene che possa ipotizzarsi uno schema di parere favorevole che recepisca, come condizione, il riferimento al tasso di inflazione proposto dal senatore Scivoletto, e dia conto della contrarietà della Commissione nei confronti delle reiterate proroghe del sistema esattoriale nonchè dell'auspicio della Commissione stessa per una sollecita entrata in vigore del nuovo sistema.

Dopo un breve intervento del deputato Pascolat, che concorda con le argomentazioni svolte dal senatore Scivoletto, il senatore Galeotti, dopo aver sottolineato che il provvedimento riverbera in realtà effetti, sia pure indiretti, sulla finanza regionale, afferma che il suo Gruppo considera positivamente la proposta formulata dal deputato Riggio.

Il relatore, senatore Ricevuto, osserva che la discussione sul merito del provvedimento, da lui condivisa, è andata ben oltre i confini della relazione che aveva riguardo esclusivamente alle competenze della Commissione, in relazione alle quali ritiene di poter conclusivamente proporre il seguente schema di parere favorevole a condizione che l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonchè dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594, di cui all'articolo 2 comma 7, possa eccedere l'ammontare complessivo degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonchè dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988, in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 1989.

La Commissione, dolendosi di questa ulteriore proroga delle gestioni esattoriali, auspica che il Governo ponga fine alla serie di ritardi che sin qui hanno impedito l'introduzione di un moderno sistema esattoriale, ciò che dovrà avvenire, pertanto, alla data del 1° gennaio 1990.

Il presidente Barbera pone quindi in votazione lo schema di parere proposto che è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
SEGNI

La seduta inizia alle ore 18,30.

Il Comitato procede all'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Servizi di informazione e sicurezza, onorevole Emilio Rubbi, accompagnato dal Segretario generale del CESIS, generale Giuseppe Richero.

La seduta termina alle ore 19,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

70^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 17,10.

Fioret ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontaliere della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48)

(Parere alla 5^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Guzzetti, il quale, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole, fa presente l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla particolare delicatezza del dettato dell'articolo 4, lettera *a*), che proroga di ulteriori 4 anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, i termini di applicazione delle agevolazioni di cui al sesto comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per

assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (1552), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, col voto contrario della senatrice Tossi Brutti.

Margheriti ed altri: Norme per la formazione e l'ampliamento della proprietà, allo scopo di costituire imprese diretto-coltivatrici efficienti (900)
(Parere alla 9^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Guzzetti, il quale, nell'esprimere un parere complessivamente favorevole, manifesta tuttavia le proprie perplessità riguardo all'estensione dell'accesso agli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina anche da parte di laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale, che si dedichino alla diretta coltivazione del fondo e laureati in veterinaria che si dedichino direttamente alla produzione zootecnica, prevista all'articolo 1, comma 2 del provvedimento. A tale proposito, egli sottolinea l'opportunità di valutare approfonditamente se tali soggetti rivestano o meno la qualifica di imprenditore agricolo.

Concorda il presidente Murmura, il quale rileva altresì come l'attività di coltivazione del fondo non coincida necessariamente con la conduzione del fondo stesso.

Il senatore Guzzetti manifesta quindi le proprie perplessità riguardo all'articolo 3, avente ad oggetto i casi di revoca del vincolo di indivisibilità. Ciò con particolare riguardo all'ultimo capoverso, che stabilisce che contro il provvedimento di rigetto della domanda dell'interessato per la revoca del vincolo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, vale a dire alla stessa autorità competente all'emanazione del provvedimento. Per questi motivi, egli pone l'esigenza di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Concorda il presidente Murmura.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, nei termini proposti dal relatore e con l'astensione del Gruppo comunista.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali (1551), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione)

Su proposta del senatore Guzzetti la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,45.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

84^a Seduta*Presidenza del senatore*
CORTESE*Interviene il sottosegretario per il tesoro Pavan.**La seduta inizia alle ore 9,50.*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (1552), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in sostituzione dell'estensore designato, senatore Cortese, il senatore Dell'Osso, il quale fa presente che, per quanto di competenza, l'unico problema sembra essere posto dal comma 7-bis dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati e che comporta una maggiore spesa.

Il sottosegretario Pavan fa presente che da tale comma indubbiamente dovrebbe discendere un maggior onere: si tratta di una norma che, se può trovare una qualche giustificazione per la provincia di Sondrio, dal momento che si tratta di eventi sismici recenti, sembra essere meno giustificata in relazione alla lettera a). Si tratta di questioni comunque che vanno valutate con prudenza alla luce del fatto che il decreto scade tra qualche giorno.

Il senatore Sposetti, dopo aver chiesto se sussista o meno un parallelismo di carattere finanziario tra le economie derivanti dal comma 1-bis e le maggiori spese connesse al comma 7-bis dell'articolo 2, si sofferma in particolare sul secondo facendo al riguardo rilevare come si tratti di una materia su cui occorrerebbe una maggiore chiarezza da parte del Governo e in ordine alla quale bisogna chiedersi quale tipo di copertura abbiano avuto le ordinanze emanate al riguardo.

In generale si dichiara contrario al provvedimento, in quanto la mancata entrata in funzione del nuovo sistema previsto dalla riforma del 1986 comporta, per ammissione stessa del Governo, minori entrate pari a migliaia di miliardi: il Governo dovrebbe quindi sforzarsi per rendere attuativa la riforma.

La Sottocommissione incarica quindi, a maggioranza, il senatore Dell'Osso di redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 10,05.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Cinque, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a e 12^a Commissione riunite:

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277): *parere favorevole*;

alla 1^a Commissione:

Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296): *parere favorevole con osservazioni*;

Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648): *parere favorevole con osservazioni*;

Gualtieri ed altri: Legge quadro sul volontariato (784): *parere favorevole con osservazioni*;

alla 5^a Commissione:

Fioret ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel Friuli-Venezia Giulia, regione frontiera della Comunità economica europea, e nella provincia di Belluno (48): *parere contrario*;

alla 9^a Commissione:

Diana ed altri: Norme per la promozione della proprietà coltivatrice e per il conferimento di aziende agricole in società (1089): *rinvio dell'emissione del parere*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 febbraio 1989, ore 15 e 20

ALLE ORE 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988 (1568) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo stato di attuazione della legge 21 marzo 1988, n. 93:

«Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrassentacinquenni».

ALLE ORE 20

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.
-

DIFESA (4ª)

Mercoledì 8 febbraio 1989, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma di acquisizione del sistema missilistico contraereo a bassa e bassissima quota *Skyguard-Aspide* di produzione nazionale.
-

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 8 febbraio 1989, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (1552) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Sui lavori della Commissione

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- CASOLI ed altri. - Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) (1103).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla norme delegate relative al
nuovo codice di procedura penale

Mercoledì 8 febbraio 1989, ore 12

- Esame dei Progetti preliminari di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale e del processo a carico di

imputati minorenni, nonché delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dell'ordinamento giudiziario.

- Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia.
-